

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE E TIROCINI DI STUDENTI NEO DIPLOMATI E NEO-LAUREATI.

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle **ore 13.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “		*
5. ROSSI FRANCO “		*
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo.**

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE E TIROCINI DI STUDENTI NEO DIPLOMATI E NEO-LAUREATI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che con delibera di G.C. n. 126 del 20/10/2004 è stata approvata la convenzione con l'Università Ca' Foscari di Venezia per lo svolgimento di stage e tirocini formativi per studenti neo diplomati o neo laureati, giusta convenzione del 01/12/2004;
- che i suddetti stage hanno come obiettivi fondamentali il completamento della formazione curricolare dello studente e l'applicazione da parte dello studente stesso o del neo diplomato o del neo laureato delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché quello di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che con l'approvazione della nuova normativa regionale sugli stage (Dgr n. 337 del 6.03.2012) per attivare un tirocinio formativo e di orientamento in Veneto a favore di un neo-laureato o di un neo-dottore di ricerca, si rende necessario stipulare ad integrazione della precedente una nuova convenzione che fornisca un maggior numero di informazioni per permettere un monitoraggio più approfondito sugli stage.

PRESO ATTO che nessun onere grava sul Comune compresa la copertura assicurativa dei tirocinanti che saranno regolarmente coperti da assicurazione infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi da parte dell'Università di Venezia;

RUTENUTO quindi di approvare la convenzione allegata sub A);

Delibera

- 1 - di integrare la precedente convenzione, dell'1.12.2004, stipulando apposita nuova convenzione con l'Università Cà Foscari di Venezia per l'accoglienza presso il Comune di Rossano Veneto di studenti neo-diplomati e neo-laureati per l'effettuazione di stage;
- 2 - di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;
- 3 - di precisare che nessun onere sarà a carico di questa Amministrazione e

che per l'attività di tirocinio non si figura giuridicamente alcun tipo di rapporto di lavoro, e che la suddetta convenzione ha la durata di anni uno e non è tacitamente rinnovabile

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del d. legs. 18.08.200, n. 267 :

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizio Tecnico
Il segretario comunale
F.TO Dr Paolo ORSO

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Resp. Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO Rag. Zelia Pan

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del d. legs. 267/00.

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e DGR. n. 337 del 6.03.2012

TRA

Università Ca' Foscari di Venezia (soggetto promotore) con sede in Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia (VE), codice fiscale 80007720271 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal dott. Mario Magliari, nato a Brindisi il 23.03.1952

E

..... (denominazione ente/azienda) con sede legale in
....., codice fiscale Cooperativa sociale di tipo B) Settore
attività Ateco dipendenti a tempo indeterminato n. ... d'ora in poi
denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal Sig., nato a
il in qualità di
L'azienda è seguita dallo studio nella persona di

Premesso che

il soggetto promotore, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 337 del 6 marzo 2012, può promuovere tirocini presso un datore di lavoro, a beneficio di soggetti che rientrano nelle categorie di cui all'art. 3 dell'allegato "A" alla citata deliberazione,

Premesso inoltre che

il soggetto ospitante

- a) è in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. n. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- b) non ha in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, non ha effettuato licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi per mansioni equivalenti;
- c) non supera i limiti numerici di soggetti ospitati in esperienza di tirocinio di cui all'art. 5 dell'allegato A alla DGR 337/2012)

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

la convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini su proposta del soggetto promotore presso una sede di lavoro in Veneto del soggetto ospitante;

Art. 2 – Principi della convenzione

le parti sono consapevoli che

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 12 comma 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 337/2012;
3. Prima dell'effettivo avvio di ogni tirocinio è necessario che il tutor didattico-organizzativo e il tutor aziendale redigano un progetto formativo utilizzando l'apposito schema predisposto dalla Regione Veneto, compilato in ogni sua parte, nonché rispettivamente firmato dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;

Art. 3 – Disposizioni del tirocinio

le parti concordano che

1. L'individuazione dei soggetti per cui attivare un'esperienza di tirocinio avviene di comune accordo;
2. Le dovute comunicazioni di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, sono assicurate per via telematica su CO Veneto dal soggetto ospitante;

3. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile per il tirocinante è costituita su una posizione assicurativa intestata al soggetto promotore. Tale assicurazione deve coprire tutte le attività rientranti nel progetto formativo, anche se svolte al di fuori della sede aziendale in quest'ultimo indicata. Il soggetto intestatario delle assicurazioni è il soggetto tenuto alle dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nel caso di incidenti o infortuni avvenuti durante lo svolgimento del tirocinio o in attività rientranti nel progetto formativo;
4. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa sono sostenuti dal soggetto promotore.

Art. 4 - Impegni del soggetto promotore

Le parti si danno atto che è obbligo del soggetto promotore

1. Compiere quanto sopra concordato;
2. Garantire che sia presente effettivamente la copertura assicurativa per il tirocinante;
3. Adempiere agli obblighi di comunicazione del progetto formativo, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro, mediante invio telematico all'apposito servizio messo a disposizione dalla Regione del Veneto;
4. Verificare che il tirocinante non abbia già svolto un periodo di tirocinio col soggetto ospitante, fatta salva l'ipotesi di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 8 dell'allegato "A" alla DGR n. 337/2012 e quella di svolgimento di tirocini estivi di orientamento;
5. Indicare nel progetto formativo un tutor didattico-organizzativo e porre lo stesso nella condizione di poter esercitare la propria funzione definita all'art. 13 dell'allegato A della DGR 337/2012;

Art. 5 - Impegni del soggetto ospitante

Le parti si danno atto che è obbligo del soggetto ospitante

1. Compiere quanto sopra concordato;
2. Assicurarsi che le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni su CO Veneto, siano realmente effettuate;
3. Individuare nel progetto formativo, tra il personale stabilmente operante nell'unità operativa in cui si svolge il tirocinio, un tutor aziendale e porre lo stesso nelle condizioni di poter svolgere le proprie funzioni definite all'art. 13 dell'allegato A della DGR 337/2012;
4. Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
5. Far effettuare le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano;
6. Non utilizzare tirocinanti per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
7. Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato "A" alla Dgr. 337/2012;
8. Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
9. Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione. In caso di missione all'Estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
10. Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
11. Rilasciare al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite dal tirocinante. A tal fine il soggetto promotore si impegna a collaborare alla valutazione delle competenze acquisite tramite il tutor didattico-organizzativo.
12. Comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
13. Eventuali richieste di proroga del tirocinio, entro i limiti massimi di durata prevista dall'art. 7 Dgr. n. 337 del 06/03/2012, devono essere fatti pervenire al soggetto promotore entro 5 giorni lavorativi prima dalla data di termine del tirocinio (non sono ammesse proroghe una volta che il termine inizialmente apposto per lo svolgimento del tirocinio sia scaduto)

Art. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata massima di un anno per l'attivazione di tirocini, non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle disposizioni della DGR n. 337/2012.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

(luogo e data)

(firma e timbro per il soggetto promotore)

(firma e timbro per il soggetto ospitante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 194 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **26/02/2013** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì, **26/02/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB